

Allegato 1



Settore Sviluppo Economico

REGOLAMENTO

Per la concessione di aree per l'installazione di attrazioni dello spettacolo viaggiante, dei parchi divertimento, dei circhi, degli spettacoli acrobatici di auto e moto e dei balli a palchetto.

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 28.02.2008

Indice

Titolo I

Premesse

Art. 1 ambito d'applicazione

Art. 2 definizioni

Titolo II

Parchi divertimenti, piccoli complessi di attrazioni e singole giostre.

Art. 3 adempimenti dell'amministrazione.

Art. 4 modalità di svolgimento delle attività del parco divertimenti, di piccolo complesso di attrazioni e di singola attrazione.

Art. 5 presentazione delle domande.

Art. 6 criteri di priorità per l'accettazione delle richieste.

Art. 7 assegnazione dei posti.

Art. 8 graduatorie delle attrazioni per le sostituzioni.

Art. 9 attrazione novità.

Art. 10 esito dell'istruttoria.

Art. 11 aspettativa.

Art. 12 assenza- sostituzione del titolare nell'esercizio dell'attività.

Art. 13 successione nell'esercizio dell'attività.

Art. 14 sostituzione dell'attrazione.

Art. 15 obblighi dei partecipanti.

Art. 16 cauzioni.

Art. 17 pagamento oneri comunali.

Titolo III

Singole giostre e piccoli complessi di attrazioni

Art. 18 installazione di singole attrazioni e piccoli complessi di attrazioni.

Titolo IV

Codice identificativo

Art. 19 registrazione e codice identificativo delle nuove attrazioni/attività dello spettacolo viaggiante.

Art. 20 registrazione e codice identificativo ad attrazioni/attività esistenti.

Titolo V

Parchi divertimenti con organizzatore

Art. 21 definizioni - norme generali.

Art. 22 modalità di presentazione delle domande.

Art. 23 obblighi dell'organizzatore.

Art. 24 norme di rinvio

Titolo VI

Circhi

Art. 25 disposizioni generali

Art. 26 modalità di presentazione delle domande.

Art. 27 esito dell'istruttoria.

Art. 28 cauzioni.

Art. 29 oneri comunali.

Titolo VII

Altre attrazioni

Art. 30 Altre attrazioni, teatri viaggianti, spettacoli acrobatici, spettacoli di auto e moto e dei balli a palchetto.

Titolo VIII

Corretto montaggio - verifiche periodiche

Art. 31 dichiarazione di corretto montaggio delle strutture.

Art. 32 verifiche periodiche.

Titolo IX

Caravan e carriaggi

ART. 33 sosta carovane e carriaggi

Titolo X

Sanzioni

Art. 34 sanzioni pecuniarie, amministrative e misure interdittive.

Art. 35 sospensioni e revoche.

Titolo XI

Esercizio di attività di pubblico intrattenimento permanente
al chiuso su area privata

Art. 36 esercizio dell'attività dello spettacolo viaggiante in locali al chiuso

Titolo XII

Norme finali

Art. 37 norme finali.

TITOLO I

Premesse

Art. 1 ambito d'applicazione

- 1) Con il presente regolamento viene disciplinata:
 - a) La modalità per il rilascio dell'autorizzazione di polizia amministrativa per l'esercizio dell'attività e la concessione di area pubblica o privata aperta al pubblico per l'installazione di singole attrazioni dello spettacolo viaggiante, di parco divertimenti, di piccoli complessi di attrazioni, di spettacoli circensi, di teatri viaggianti, degli spettacoli acrobatici di auto e moto e dei balli a palchetto, in applicazione della legge n.337/1968 e successive modificazioni.
 - b) L'individuazione di aree per l'esercizio dell'attività di esercente lo spettacolo viaggiante di cui alla legge n.337/1968 e successive modificazioni e, in relazione all'ampiezza delle aree disponibili, il numero e la classificazione (piccola, media, grande) delle attrazioni e la categoria del parco divertimenti ammissibili.
- 2) Ogni attività di spettacolo viaggiante, fatti salvi gli adempimenti previsti da specifiche regole tecniche di prevenzione incendi, deve essere, ai fini della sicurezza, progettata, costruita, collaudata ed utilizzata secondo quanto previsto dalle norme di buona tecnica emanate dagli organismi di normalizzazione nazionali o europei o, in assenza, da standard di buona tecnica di riconosciuta validità.
- 3) Tutte le attività dello spettacolo viaggiante sono tenute al rispetto delle norme di sicurezza e delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.05.2001, n. 311 e nel Decreto del Ministro dell'Interno 19.8.1996 "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo" e successive modificazioni e altre norme in vigore.

Art. 2 definizioni

- 1) Ai sensi della L. 18.3.1968 n. 337 sono considerati "spettacoli viaggianti" le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni allestiti mediante attrezzature mobili all'aperto o al chiuso ovvero in parchi divertimento, nel rispetto delle norme di sicurezza previste dal Decreto 18.5.07 del Ministero dell'Interno pubblicato sulla G.U. n.136 del 14.6.07. Si considerano pertanto attrazioni dello spettacolo viaggiante esclusivamente quelle comprese nell'elenco ministeriale di cui all'art. 4 Legge 337/1968.
- 2) Ai fini del presente regolamento si definiscono:

1. Parchi divertimento quei complessi di attrazioni insistenti su una medesima area per i quali è prevista un'organizzazione, comunque costituita, di servizi comuni. I parchi sono classificati in tre categorie:

a) Parchi di prima categoria: costituiti da un minimo di trenta attrazioni di cui almeno sei grandi.

b) Parchi di seconda categoria: costituiti da un minimo di quindici a un massimo di ventinove attrazioni di cui almeno quattro grandi.

c) Parchi di terza categoria: costituiti da un numero di attrazioni non inferiore a dieci di cui almeno due grandi oppure cinque medie.

2. Piccolo complesso di attrazioni quel gruppo non superiore a tre attrazioni appartenenti alla categoria "attrazioni medie" insistenti nella medesima area.

3. Installazione di singola attrazione la posa in un'area determinata di una (1) sola attrazione o piccola o media o grande tenuto conto dello spazio disponibile.

4. Esercenti dello spettacolo viaggiante (gestori) coloro che risultano essere iscritti al Registro delle Imprese in possesso di autorizzazione per l'esercizio dell'attività rilasciato dal comune di residenza ai sensi dell'art. 69 Regio Decreto 18 giugno 1931 n°773 e successive modifiche.

5. Esercente frequentatore l'imprenditore che ha esercitato la propria attività sul territorio comunale con la stessa attrazione e nella medesima area per cinque anni consecutivi antecedenti il 31 dicembre 2007.

6. Esercente supplente l'imprenditore che esercita l'attività in sostituzione di un esercente frequentatore temporaneamente assente per motivi giustificati.

TITOLO II

PARCHI DIVERTIMENTI, PICCOLI COMPLESSI DI ATTRAZIONI E SINGOLE GIOSTRE

Art. 3 Adempimenti dell'Amministrazione

- 1) L'Amministrazione consente, con i limiti e le modalità stabilite dal presente Regolamento, l'installazione di:
 - a) parchi divertimenti.
 - b) piccoli complessi di attrazioni.
 - c) singole attrazioni (una per volta).
 - d) la sosta di caravan e carriaggi di esercenti titolari di autorizzazione per l'esercizio dell'attività sul territorio comunale.
 - e) Circhi, attività circensi.
- 2) L'installazione e la sosta sono consentite esclusivamente nelle aree del territorio comunale appositamente individuate e riportate nell'allegato A del presente regolamento.
- 3) L'installazione di parchi divertimenti, piccoli complessi di attrazioni e di singole attrazioni è consentita per il

periodo massimo di trenta giorni consecutivi, comprensivi del montaggio e smontaggio delle attrezzature, con le seguenti limitazioni:

- a) durante l'installazione di parco divertimenti, piccoli complessi di attrazioni o altre manifestazioni dello spettacolo viaggiante è consentito l'esercizio dell'attività a singole attrazioni, una sola per ogni area e per un massimo di tre contemporaneamente.
 - b) l'installazione di ciascun piccolo complesso di attrazioni è consentito per un massimo di due volte non consecutive e in località diverse per ogni anno solare.
 - c) l'installazione di massimo due piccoli complessi di attrazioni contemporaneamente è consentita purché in due aree diverse e distanti tra loro almeno 1,00 km (la distanza è calcolata in linea d'area)
 - d) l'installazione di singole attrazioni è consentita per il massimo di otto contemporaneamente, una per ogni zona.
 - e) per ogni esercente è consentita l'installazione di un massimo di due singole attrazioni contemporaneamente.
- 4) Durante l'installazione di parco divertimenti non è consentita l'occupazione di piccoli complessi di attrazioni sul territorio comunale. In ogni caso il parco divertimenti organizzato dalla pubblica Amministrazione ha priorità rispetto al piccolo complesso di attrazioni di nuova istituzione.
 - 5) Nel periodo di svolgimento di eventi locali quali fiere, sagre, feste, manifestazioni varie, ecc. può essere autorizzato l'esercizio dell'attività ad altre attrazioni di diversa denominazione appositamente scelte per le loro caratteristiche ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione, anche nello stesso luogo dove è già presente un piccolo complesso di attrazioni o singola giostra o parco divertimento.
 - 6) Le altre attività dello spettacolo viaggiante quali teatri viaggianti, balli a palchetto e spettacoli acrobatici sono consentite anche in aree non comprese nell'allegato **A**, a condizione che siano salvaguardate tutte le condizioni di sicurezza e rispettate le norme vigenti.
 - 7) Le limitazioni contenute nel presente articolo non si applicano agli esercenti abituali frequentatori, per i quali sono fatti salvi i diritti acquisiti.
 - 8) Il Dirigente del Settore Sviluppo Economico può, con propria determinazione, modificare la dislocazione ed il numero delle attrazioni presenti nel parco o nel piccolo complesso, anticipare o posticipare i periodi di operatività del parco divertimenti, dei piccoli complessi di attrazioni o delle occupazioni con una singola giostra, sempre compatibilmente con gli spazi disponibili.
 - 9) La Giunta Comunale, con propria deliberazione, può individuare nuove aree rispetto a quelle contenute nell'allegato **A** o escluderne alcune e prevedere l'istituzione di nuovi parchi divertimenti, anche in forma sperimentale.

Art. 4 modalità di svolgimento delle attività del parco divertimenti, di piccolo complesso di attrazioni e di singola attrazione.

1) Sul territorio comunale nell'arco dell'anno è previsto un parco divertimenti a carattere ricorrente:

• **Fiera d'Agosto:** si compone di un totale di 24 attrazioni di cui 4 grandi compresa la novità, 7 medie, 13 piccole con le seguenti caratteristiche:

- a) Località: Piazza Spartaco Lavagnini
- b) Periodo di operatività: dall'ultimo venerdì di agosto per 10 giorni consecutivi, con occupazione tre giorni prima e tre giorni dopo per il montaggio e lo smontaggio delle attrezzature; non sono consentite proroghe.
- c) Periodo minimo di esercizio dell'attività: orario 10.00/12.00 - 17.00/20.00, nei giorni festivi e prefestivi l'attività può essere protratta fino alle ore 24.00, l'ultimo giorno di fiera fino alle ore 01.00.
- d) Numero e tipologia di attrazioni presenti: 4 grandi compresa la novità, 7 medie e 13 piccole (parco di seconda categoria).
- e) In occasione della Fiera d'Agosto le emissioni sonore devono rientrare nei limiti di zona previsti dal regolamento approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.68 del 10/12/2003.
- f) Ad ogni esercente è consentita l'installazione di una sola attrazione; in caso di ulteriore spazio disponibile è consentita l'installazione per un massimo di due attrazioni, escluso i diritti acquisiti dagli esercenti frequentatori.
- g) Non sono consentiti aumenti né di superficie di singola attrazione né di superficie complessiva del parco divertimenti.
- h) Non sono consentiti aumenti del numero complessivo delle attrazioni.
- i) Per la fiera d'agosto sono fatti salvi i diritti acquisiti dagli esercenti partecipanti abituali.
- j) Ogni esercente ha l'obbligo di installare l'attrazione nel posto assegnato come evidenziato dalla planimetria allegato **A**; in caso di difformità l'attrazione deve essere smontata e rimontata nella postazione prevista.

2) Sul territorio comunale nell'arco dell'anno è altresì previsto il seguente piccolo complesso di attrazioni, con carattere ricorrente:

• **Feste ed Allegria in Piazza Vittorio Veneto:** si compone di tre attrazioni a motore per bambini appartenenti alla categoria "attrazioni medie" con le seguenti caratteristiche:

- a) Località: Piazza Vittorio Veneto.
- b) Periodo di operatività: dal 13 novembre al 11 marzo dell'anno successivo, comprensivi del montaggio e dello

smontaggio delle attrazioni; non sono consentite proroghe.

- c) Periodo minimo di esercizio dell'attività: orario 10.00/12.00 - 15.00/18.00; nei giorni festivi e prefestivi l'attività può essere protratta fino alle ore 21.30.
- d) Numero e tipologia di attrazioni presenti: 3 medie per bambini (piccolo complesso di attrazioni).
- e) In occasione della manifestazione "Feste ed Allegria in Piazza Vittorio Veneto" le emissioni sonore devono rientrare nei limiti di zona previsti dal regolamento approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.68 del 10/12/2003.
- f) Non sono consentiti né aumenti di superficie di ogni singola attrazione né della superficie complessiva del parco divertimenti.
- g) Non sono consentiti aumenti del numero complessivo delle attrazioni.
- h) Nella manifestazione "Festa ed Allegria in Piazza Vittorio Veneto" sono fatti salvi i diritti acquisiti dagli esercenti partecipanti abituali.
- i) Ad ogni esercente è consentita l'installazione di una sola attrazione.
- j) Ogni esercente ha l'obbligo di installare l'attrazione nel posto assegnato come evidenziato dalla planimetria allegato **A**; in caso di difformità l'attrazione deve essere smontata e rimontata nella postazione prevista.

3) Nella Piazza Vittorio Veneto è infine previsto il seguente piccolo complesso di attrazioni con carattere ricorrente:

- **Maggio in Piazza Vittorio Veneto:** si compone di due attrazioni a motore per bambini appartenenti alla categoria "Attrazioni medie" di cui un'attrazione in stile antico denominata "giostra a cavalli a due piani" con le seguenti caratteristiche:
 - a) località Piazza Vittorio Veneto, allegato **4** della presente deliberazione.
 - b) periodo di operatività: nel mese di maggio di ogni anno solare per un massimo di giorni trenta comprensivo del montaggio e smontaggio delle attrazioni.
 - c) Periodo minimo di esercizio dell'attività: orario 10.00/12.00 - 15.00/18.00; nei giorni festivi e prefestivi l'attività può essere protratta fino alle ore 21.30.
 - d) Numero e tipologia di attrazioni presenti: 2 medie per bambini di cui un trenino a motore e una giostra antica a cavalli a due piani.
 - e) In occasione della manifestazione "Maggio in Piazza Vittorio Veneto" le emissioni sonore devono rientrare nei limiti di zona previsti dal regolamento approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.68 del 10/12/2003.

- f) Non sono consentiti né aumenti di superficie di singola attrazione né di superficie complessiva del piccolo complesso divertimenti.
 - g) Non sono consentiti gli aumenti del numero complessivo delle attrazioni.
 - h) Nella manifestazione "Maggio in Piazza Vittorio Veneto" sono fatti salvi i diritti acquisiti dagli esercenti partecipanti abituali.
 - i) Ad ogni esercente è consentita l'installazione di una sola attrazione.
 - j) Ogni esercente ha l'obbligo di installare l'attrazione nel posto assegnato come evidenziato dalla planimetria allegato A, in caso di difformità l'attrazione deve essere smontata e rimontata nella postazione prevista.
- 4) Oltre a quanto stabilito in precedenza è consentita l'installazione di piccoli complessi di attrazioni alle seguenti condizioni:
- a) A richiesta degli esercenti per non più di due edizioni non consecutive in un anno solare e in località diverse oltre quelle già programmate.
 - b) periodo di operatività: per un massimo di trenta giorni comprensivo del montaggio e lo smontaggio delle attrazioni, non sono consentite proroghe.
 - c) Periodo minimo di esercizio dell'attività: orario 10.00/12.00 - 15.00/18.00; nei giorni festivi e prefestivi l'attività può essere protratta fino alle ore 21.30.
 - d) numero e tipologia di attrazioni presenti: massimo 3 di categoria "medie attrazioni" .
 - e) in occasione dei piccoli complessi di attrazioni le emissioni sonore devono rientrare nei limiti di zona previsti dal regolamento comunale.
 - f) Per il piccolo complesso di attrazione sono fatti salvi i diritti acquisiti dai partecipanti che hanno esercitato l'attività per almeno cinque volte (una per ogni anno solare) per cinque anni consecutivi antecedenti il 31 dicembre 2007.
 - g) Ad ogni esercente lo spettacolo viaggiante è consentita l'installazione di una sola attrazione.
 - k) Ogni esercente ha l'obbligo di installare l'attrazione nel posto assegnato; in caso di difformità l'attrazione deve essere smontata e rimontata nella postazione prevista.
- 5) L'installazione di una sola attrazione è consentita a richiesta dell'esercente per non più di 90 giorni complessivi e non consecutivi nell'arco di un anno solare alle seguenti condizioni:
- a) Periodo di operatività: per un massimo di trenta giorni continuativi compreso il montaggio e lo smontaggio della singola attrazione; non sono consentite proroghe.
 - b) Periodo minimo di esercizio dell'attività: orario 10.00/12.00 - 15.00/18.00; nei giorni festivi e prefestivi l'attività può essere protratta fino alle ore 21.30.

- c) Numero e categoria di attrazioni presenti: o 1 piccola o 1 media o 1 grande nelle aree previste dall'allegato A.
- d) In occasione della posa di singola attrazione le emissioni sonore devono rientrare nei limiti di zona previsti dal regolamento comunale.
- e) Per l'installazione di una sola attrazione sono fatti salvi i diritti acquisiti dall'esercente che ha installato l'attività nella stessa località per almeno cinque volte (una per ogni anno solare) per cinque anni consecutivi antecedenti il 31 dicembre 2007.

Art. 5 Presentazione delle domande

- 1) Le domande di partecipazione ai parchi divertimento devono pervenire nel periodo compreso tra il 01 gennaio al 03 marzo di ogni anno solare via posta o consegnate direttamente all'Ufficio Competente o al Protocollo generale del Comune.
- 2) Le domande di partecipazione per piccolo complesso di attrazioni o installazione di singola attrazione devono pervenire trenta giorni prima della data prevista per il primo giorno di occupazione dell'area. Alla domanda deve essere allegata tutta la documentazione necessaria.
- 3) Tutte le domande devono essere redatte in bollo; in esse deve essere dichiarato:
 - a) le generalità complete del richiedente ed il codice fiscale, nonché un recapito telefonico per le comunicazioni urgenti.
 - b) il numero del Repertorio Economico Amministrativo, la data di Iscrizione al Registro delle Imprese ed il numero della partita iva.
 - c) il possesso dei requisiti morali e professionali per l'esercizio dell'attività di esercente lo spettacolo viaggiante.
 - d) il possesso dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività rilasciata dal Comune di Residenza.
 - e) il possesso della certificazione di collaudo annuale dell'attrazione e/o attrazioni in corso di validità.
 - f) il possesso del manuale di uso e manutenzione dell'attrazione previsto dal Decreto 18.5.07 del Ministero dell'Interno.
 - g) il possesso del libretto dell'attività cioè del registro che contiene tutte le informazioni relative alla storia tecnica e amministrativa delle attività a partire dalle fasi di progetto, esecuzione e collaudo ovvero i dati tecnici e le eventuali limitazioni di esercizio, l'elenco della documentazione tecnica e autorizzativa disponibile, l'esito delle prove di accettazione iniziali e delle successive verifiche annuali nonché delle manutenzioni ordinarie e straordinarie e l'annotazione dei guasti-incidenti verificatisi previsti dal Decreto 18.5.07 del Ministero dell'Interno.
 - h) il codice identificativo come previsto dal Decreto 18.5.07 del Ministero dell'Interno.

- i) l'età minima e massima del pubblico che può usufruire dell'attrazione sulla base delle prescrizioni riportate nella scheda tecnica.
 - j) la denominazione dell'attrazione come previsto dall'art. 4 della legge 337/68.
 - k) Indicazione di solo due attrazioni per ciascuna domanda in caso di richiesta di partecipazione a parco divertimento. Qualora nella domanda siano indicate più di due attrazioni verranno considerate soltanto le prime due dell'elenco in domanda.
 - l) l'indicazione di una sola attrazione per ciascuna domanda in caso di partecipazione ad un piccolo complesso di attrazioni. Qualora nella domanda sia indicata più di una (1) attrazione verrà considerata soltanto la prima dell'elenco in domanda.
 - m) l'indicazione di una sola attrazione, una sola località e un unico periodo per ciascuna domanda in caso di richiesta di installazione di singola attrazione. Qualora nella domanda sia indicata più di una (1) attrazione verrà considerata soltanto la prima dell'elenco in domanda.
 - n) i metri quadrati complessivi di occupazione e i metri lineari esatti relativi all'ingombro dell'attrazione, compresa la cassa e quanto altro posato sul pubblico suolo. Nel caso di partecipazione alla fiera d'agosto i metri da dichiarare in domanda sono quelli previsti dalla planimetria approvata nell'allegato A, non è consentito indicare metraggi superiori a quelli consentiti.
 - o) la dichiarazione dell'anno di costruzione dell'attrazione.
 - p) i numeri di telaio dei rimorchi sottostanti le attrazioni.
 - q) il numero, misura di ingombro e targa dei caravan e carriaggi nella titolarità dell'esercente richiedente la sosta.
- 4) Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:
- a) Copia della ricevuta di pagamento della cauzione per gli esercenti definiti "partecipanti abituali".
 - b) Fotocopia del documento di identità in corso di validità.
 - c) Foto delle attrazioni.
- 5) Per gli esercenti definiti "partecipanti abituali" dei parchi divertimenti è obbligo presentare congiuntamente alla domanda la documentazione cartacea in triplice copia entro i termini stabiliti per la presentazione della domanda.
- 6) Le mancate dichiarazioni di cui ai commi precedenti, la mancata presentazione della documentazione in triplice copia e l'assenza della copia del documento di identità comportano l'automatico annullamento della domanda.
- 7) Per gli esercenti che inoltrano istanza in qualità di "partecipanti supplenti" nei parchi divertimenti è obbligo versare la cauzione e presentare la documentazione cartacea

in triplice copia entro 10 giorni dalla comunicazione, anche verbale, di accettazione della domanda in qualità di supplenti.

- 8) Nella documentazione cartacea è compresa:
 - a) Copia dell'autorizzazione rilasciata dal Comune di Residenza (in tre copie in caso di parco divertimenti).
 - b) Copia della polizza assicurativa in corso di validità relativa all'attrazione per la copertura di danni (in tre copie in caso di parco divertimenti).
 - c) Copia del collaudo annuale in corso di validità (in tre copie in caso di parco divertimenti).
 - d) Copia della scheda tecnica dell'attrazione (in tre copie in caso di parco divertimenti).
 - e) Copia del libretto dell'attività (in tre copie in caso di parco divertimenti).
 - f) Relazione tecnica descrittiva redatta da tecnico qualificato relativa all'allestimento del parco divertimento in tre originali (valida per tutti gli esercenti).
- 9) Qualora la certificazione di collaudo annuale dell'attrazione sia in scadenza nel periodo intercorrente tra la presentazione della domanda e l'inizio della manifestazione, la nuova certificazione di collaudo annuale in corso di validità deve essere consegnata entro e non oltre il giorno prima della data fissata per il collaudo delle strutture. Qualora la nuova certificazione di collaudo annuale dell'attrazione non sia presentata entro i termini prescritti, l'esercente non può iniziare l'attività.
- 10) Tutte le richieste di installazione di attrazioni pervenute oltre i termini fissati sono automaticamente respinte e non sono sanabili in alcun modo.
- 11) Le richieste di installazione di attrazioni come supplenti nel parco divertimenti, pervenute oltre i limiti di tempo previsti, ma comunque entro il 25 marzo di ogni anno solare, sono accolte soltanto nei casi in cui vi siano spazi non occupati prima che siano attivate le procedure di richiesta di fattibilità alla Commissione Provinciale di Vigilanza su locali di pubblico spettacolo.

Art. 6 Criteri di priorità per la formazione delle graduatorie e per l'accettazione delle richieste.

- 1) *I criteri di priorità per l'accettazione delle richieste e per l'assegnazione di posti di nuova istituzione sono:*
 - a) Attrazione di più recente costruzione.
 - b) Attrazione ricompresa in una delle categorie previste nel parco di nuova istituzione.
 - c) Maggiore anzianità di iscrizione al Registro Imprese in qualità di imprenditore esercente l'attività di spettacolo viaggiante.

- 2) *I criteri di priorità per l'accettazione delle richieste e per l'assegnazione dei posti in caso di sostituzione sono:*
 - a) L'attrazione uguale o simile a quella assente di più recente costruzione.
 - b) L'attrazione appartenente alla stessa categoria di quella assente.
 - c) L'attrazione con ingombro pari o inferiore a quella assente appartenente alla stessa categoria.
 - d) L'attrazione appartenente ad altra categoria rispetto a quella assente ma di ingombro pari o inferiore.
 - e) La maggiore anzianità di iscrizione al Registro imprese in qualità di imprenditore esercente lo spettacolo viaggiante.
- 3) La sostituzione di attrazione assente non costituisce anzianità di presenza. In ogni caso non è concessa la possibilità di sostituire l'attrazione assente con altra di ingombro superiore.
- 4) Sono fatti salvi i diritti acquisiti dagli esercenti lo spettacolo viaggiante già partecipanti abituali della "Fiera d'Agosto", di "Feste ed allegria in Piazza Vittorio Veneto" e di "Maggio in Piazza Vittorio Veneto" o presenti con singole attrazioni.
- 5) Si considerano partecipanti abituali gli esercenti che hanno ottenuto sempre nella stessa località l'autorizzazione ad esercitare l'attività sul territorio comunale con presenza continuativa ed effettiva per cinque anni consecutivi antecedenti il 31 dicembre 2007.

Art. 7 Assegnazione dei posti

- 1) Per l'assegnazione dei posti nei parchi e nei piccoli complessi di attrazione di nuova istituzione è redatta una graduatoria di priorità per ogni categoria di attrazione (piccola, media, grande) ai sensi dell'art.6 comma 1. I posti vengono assegnati sulla base della graduatoria, compatibilmente con lo spazio disponibile.
- 2) Ad ogni richiedente è consentita l'installazione di una sola attrazione. In caso di ulteriore spazio disponibile nel parco divertimenti può essere consentita l'installazione di una seconda attrazione.
- 3) In ogni caso ciascun richiedente può essere concessionario di area per l'installazione di un massimo di due attrazioni nella stessa manifestazione di parco divertimenti, una in piccolo complesso di attrazioni e due contemporaneamente nel caso di singole attrazioni.
- 4) Sono fatti salvi i diritti acquisiti dagli esercenti frequentatori abituali.

Art. 8 Graduatorie delle attrazioni per le sostituzioni

- 1) Le graduatorie delle attrazioni al fine delle sostituzioni sono redatte ogni anno sulla base delle domande pervenute tenuto conto dei criteri di priorità di

cui all'art.6 comma 2, con validità solo per l'anno in corso.

- 2) La concessione di autorizzazione ai fini della sostituzione di attrazione assente non costituisce anzianità.
- 3) In caso di riassegnazione di spazio lasciato definitivamente libero o perso dal titolare a causa di inadempienze si provvede alla riassegnazione tenuto conto dei criteri di priorità di cui all'art.6 comma 1.

Art. 9 Attrazione Novità

- 1) La qualifica di attrazione "novità" è attribuibile ad un'attrazione avente caratteristiche diverse da altre già frequentatrici, di nuova o recente costruzione, che non abbia già partecipato in precedenza e comunque che sia assente dalla manifestazione da almeno 3 anni.
- 2) L'attrazione novità è un'attrazione compresa nella classificazione "attrazioni grandi" di cui all'art 4 della legge n.337/68.
- 3) In ogni parco divertimento è previsto uno spazio sufficientemente grande pari a circa mq 256.00 (mt.16.00x mt.16.00) per l'installazione dell'attrazione novità.
- 4) In presenza di più richieste di installazione di attrazioni "novità" si provvede all'assegnazione tenuto conto dei criteri di priorità di cui all'art.6 comma 1.
- 5) In ogni caso l'amministrazione si riserva di scegliere l'attrazione che risponde a maggiori criteri di qualità e sicurezza.

Art. 10 Esito dell'istruttoria

- 1) L'amministrazione comunica, anche telefonicamente, agli aventi diritto in qualità di sostituti di attrazione assente l'esito dell'istruttoria indicando i termini per la presentazione della documentazione, il periodo di esercizio dell'attività e la data entro la quale deve essere effettuato il versamento della cauzione.
- 2) Il mancato versamento della cauzione nei tempi stabiliti comporta l'immediata decadenza e l'avvio delle procedure per l'attribuzione del diritto di installazione ad altro esercente sostituto che ha presentato istanza.
- 3) Gli esercenti abituali frequentatori sono tenuti alla presentazione della documentazione e al pagamento della cauzione entro il 3 marzo di ogni anno solare, pena la sospensione dell'attività per l'anno in corso e per i tre anni successivi su tutto il territorio comunale.

Art.11 Aspettativa

- 1) Gli imprenditori esercenti lo spettacolo viaggiante aventi diritto ed abituali frequentatori hanno l'obbligo entro il termine ultimo di presentazione delle domande (3

marzo di ogni anno solare) di inviare la comunicazione di aspettativa, qualora non intendano partecipare al parco divertimenti per l'anno in corso.

- 2) Tale possibilità è concessa per un massimo di tre anni solari non consecutivi nell'arco di sei calcolati a partire a ritroso dalla data del 3 marzo di ogni anno solare.
- 3) L'assenza a seguito di presentazione di comunicazione di aspettativa entro il 3 marzo di ogni anno solare non produce perdita di anzianità.
- 4) L'assenza e la mancata comunicazione di aspettativa entro il 03 marzo di ogni anno solare comporta la perdita di tutta l'anzianità maturata e l'impossibilità di esercitare l'attività nell'anno successivo; la sanzione non è sanabile.

Art. 12 Assenza - Sostituzione del titolare nell'esercizio dell'attività.

- 1) L'imprenditore esercente lo spettacolo viaggiante titolare di attrazione può essere sostituito nell'esercizio dell'attività da collaboratore familiare o dipendente legalmente riconosciuto.
- 2) Non è consentito in alcun modo l'esercizio dell'attività a persone non legalmente riconosciute o minorenni.
- 3) È vietata qualsiasi forma di sub-concessione dell'autorizzazione e dell'attrazione.
- 4) La sub-concessione dell'autorizzazione e dell'attrazione comportano la perdita di tutta l'anzianità maturata e quindi la perdita del posto nel parco divertimento o nello spazio temporaneamente assegnato per la posa di singole attrazioni o piccoli complessi di attrazioni con la sospensione dell'attività sul territorio comunale per complessivi e continuativi anni tre.

Art. 13 Successione nell'esercizio

- 1) In caso di morte o di cessione del ramo di azienda comprendente l'uso dello spazio per il montaggio di attrazioni dello spettacolo viaggiante l'anzianità accumulata dall'esercente si intende trasferita all'erede e/o all'impresa subentrante, sempre che tali soggetti siano in possesso dei requisiti professionali e morali per l'esercizio dell'attività di Imprenditore esercente lo spettacolo viaggiante con la stessa attrazione o altra attrazione appartenente alla stessa categoria con ingombro pari o inferiore con denominazione diversa da quelle già presenti nel parco.
- 2) È dato il termine massimo di mesi dodici agli eredi per iscriversi al registro delle Imprese e richiedere l'autorizzazione di polizia amministrativa di cui all'art. 69 della L.337/68 al Comune di residenza.

- 3) Nel caso di subingresso nell'attività per atto legale (notarile) tra vivi l'anzianità accumulata dal dante causa è trasferita all'impresa subentrante.

Art. 14 sostituzione dell'attrazione

- 1) E' consentita la sostituzione dell'attrazione nei parchi divertimenti e nei piccoli complessi di attrazioni con altra appartenente alla stessa categoria (piccola, media o grande) a condizione che le dimensioni siano inferiori o pari a quelle dell'attrazione assente, il suo valore attrattivo sia pari o superiore a quello dell'attrazione assente e che essa abbia caratteristiche e denominazione diverse da quelle delle attrazioni già presenti nel parco.
- 2) La richiesta di sostituzione deve essere presentata contestualmente alla domanda di partecipazione al parco o di installazione della singola attrazione e quindi nel rispetto dei termini previsti per la sua presentazione.
- 3) E' altresì consentita la sostituzione nel caso di danni gravi all'attrazione, anticipatamente e debitamente documentati; in tal caso il titolare può sostituirla con un'altra in suo possesso, risultante nell'autorizzazione rilasciata dal Comune di residenza, appartenente alla stessa categoria (piccola, media, grande) con ingombro inferiore o pari e con denominazione diversa rispetto a quelle già presenti nel parco divertimenti o nel piccolo complesso di attrazioni. La sostituzione con attrazione di diversa categoria è consentita esclusivamente per una sola volta.
- 4) Nel caso sia accertata la mendacità delle dichiarazioni rese, oltre all'avvio del procedimento previsto in caso di dichiarazioni mendaci, l'esercente lo spettacolo viaggiante perde tutta l'anzianità ed è sospeso dall'attività su tutto il territorio comunale per complessivi e continuativi anni tre.
- 5) In ogni caso la richiesta di sostituzione di una attrazione può essere accolta, nel parco divertimenti, fino a dieci giorni prima dell'avvio del procedimento per la richiesta del parere di fattibilità alla Commissione Provinciale di Vigilanza e, nei piccoli complessi, può essere accolta fino a dieci giorni prima dalla data fissata per l'inizio dell'occupazione dell'area assegnata.
- 6) Successivamente ai termini di cui al comma 5 lo spazio non viene riassegnato.

Art. 15 obblighi dei partecipanti

- 1) Tutti gli esercenti lo spettacolo viaggiante che abbiano ottenuto l'autorizzazione e la contestuale concessione sono tenuti a rispettare i tempi per il montaggio e lo smontaggio dell'attrazione ed esercitare l'attività negli orari stabiliti.

- 2) Il mancato montaggio o smontaggio dell'attrazione nelle date previste comporta la perdita per l'esercente dell'intera cauzione.
- 3) Il mancato rispetto degli obblighi relativi agli orari di esercizio dell'attività comporta la decadenza dal diritto di partecipare per l'anno successivo; la sanzione non è sanabile.
- 4) Il montaggio dell'attrazione in maniera difforme per posizione, dimensione e forma rispetto a quanto previsto comporta lo smontaggio e il rimontaggio dell'attrazione conformemente alla planimetria e la sospensione dell'attività per l'anno successivo; la sanzione non è sanabile.
- 5) Tutte le aree messe a disposizione degli esercenti lo spettacolo viaggiante per la sosta di attrazioni o di caravan e carriaggi devono essere mantenute pulite e sgombre da rifiuti e lasciate libere da cose e rifiuti al termine dell'occupazione.
- 6) In caso di danno all'area l'importo del ripristino è imputato a tutti gli esercenti presenti nell'area medesima.
- 7) E' obbligo osservare tutte quelle norme che l'Amministrazione riterrà opportuno impartire in occasione di parco divertimenti, di piccolo complesso di attrazioni e dell'installazione di singole giostre, in particolare quelle riguardanti gli orari di esercizio dell'attività, l'uso degli impianti di amplificazione sonora e tutto quanto concerne il decoro e la sicurezza.
- 8) In caso di mancato rispetto degli obblighi previsti il Dirigente del settore provvede a diffidare l'esercente al rispetto delle prescrizioni. In caso di mancata ottemperanza l'esercente è dichiarato decaduto dal diritto a partecipare alla manifestazione con sospensione dell'attività per l'anno successivo, salvo diversa e più grave sanzione prevista dal presente o da altri regolamenti vigenti.

Art. 16 Cauzioni

- 1) Le cauzioni previste per la posa di attrazioni sul territorio comunale sono di tre tipologie: una di €100,00 per le attrazione appartenenti alla categoria "Piccole Attrazioni", una di € 200,00 per le attrazione appartenenti alla categoria "Medie Attrazioni" e una di € 300,00 per le attrazioni appartenenti alla categoria "Grandi Attrazioni".
- 2) L'importo della cauzione può essere aggiornato ogni anno dalla Giunta Comunale in relazione alla categoria di appartenenza dell'attrazione ai sensi dell'art.4 della legge 18.3.1968 n.337.
- 3) Nei parchi divertimento "l'esercente abituale" è tenuto al pagamento della cauzione entro il 3 marzo di ogni anno solare.
- 4) Nei parchi divertimento, "l'esercente sostituto" è tenuto al pagamento della cauzione entro 5 giorni dalla data di

accoglimento della richiesta da parte della pubblica amministrazione.

- 5) Nel piccolo complesso di attrazioni e nell'installazione di singola giostra, l'esercente è tenuto al pagamento della cauzione entro 5 giorni dalla data di accoglimento della richiesta da parte della pubblica Amministrazione.
- 6) Il mancato pagamento entro i termini sopra stabiliti comporta la decadenza dalla partecipazione e l'avvio del procedimento per l'assegnazione dell'area ad altro esercente.
- 7) La cauzione è richiesta a garanzia della partecipazione alla manifestazione e a tutela del pubblico patrimonio in caso di danni arrecati nel corso dell'occupazione.
- 8) La cauzione versata non è restituita:
 - a) In caso di tardivo o anticipato montaggio e smontaggio dell'attrazione rispetto alle date stabilite dal presente regolamento e dall'autorizzazione rilasciata.
 - b) In caso di danno o mancato esercizio dell'attività.
- 9) E' fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di adire le opportune sedi giurisdizionali nel caso in cui i danni riscontrati integrino fattispecie di responsabilità civile o penale.

Art. 17 Pagamenti degli oneri comunali

- 1) Gli esercenti partecipanti ai parchi divertimento ed ai piccoli complessi di attrazioni, che installano singole giostre o che intendono sostare con caravan e carriaggi sono tenuti al pagamento degli oneri dovuti e al versamento della cauzione stabilita nei tempi e con le modalità prescritte prima del rilascio dell'autorizzazione di polizia amministrativa e contestuale concessione di area pubblica.
- 2) Gli esercenti partecipanti al parco divertimento sono inoltre tenuti al pagamento delle spese relative al sopralluogo per il collaudo previsto dalla normativa vigente.

TITOLO III

Art. 18 Installazione di singole attrazioni e/o piccoli complessi di attrazioni

- 1) La richiesta di autorizzazione all'installazione di una singola attrazione o di un piccolo complesso di attrazioni deve essere presentata alla Pubblica Amministrazione almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'occupazione da ogni esercente corredata da tutta la documentazione.
- 2) Le richieste di installazione di singole attrazioni e di piccoli complessi di attrazioni sono autorizzate per un periodo non superiore a trenta giorni consecutivi non prorogabili compresi il montaggio e lo smontaggio delle attrazioni.

- 3) Le singole attrazioni possono essere installate anche in concomitanza con un parco divertimenti ed un piccolo complesso di attrazioni.
- 4) Le richieste di installazione devono essere redatte in conformità dell'art.5 del presente regolamento.
- 5) Alle richieste di installazione si applicano i criteri di priorità di cui all'art. 6.
- 6) Il montaggio di singola attrazione non costituisce anzianità per l'anno successivo.
- 7) In ogni richiesta di installazione di singola attrazione deve essere indicata una sola attrazione, una sola area e un solo periodo continuativo di occupazione.
- 8) In ogni caso non sono consentite le occupazioni con singole attrazioni o piccoli complessi di attrazioni in evidente stato di vetustà.

TITOLO IV

Art. 19 registrazione e codice identificativo delle nuove attrazioni dello spettacolo viaggiante.

- 1) Ogni attrazione/attività di spettacolo viaggiante, prima di essere posta in esercizio, deve essere registrata presso il Comune nel cui ambito territoriale è avvenuta la costruzione o è previsto il primo impiego dell'attività o è presente la sede legale dell' esercente gestore ed essere munita di "codice identificativo" rilasciato dal medesimo Comune.
- 2) L'istanza di registrazione deve essere corredata da idonea documentazione tecnica illustrativa e certificativa, atta a dimostrare la sussistenza dei requisiti tecnici di cui all'art. 3 del Decreto 18 maggio 2007 del Ministero dell'Interno (G.U. n.136 del 14.06.07) corredata dalla seguente documentazione:
 - a) Copia del manuale di uso e manutenzione dell'attrazione, redatto dal costruttore con le istruzioni complete, incluse quelle relative al montaggio e smontaggio, al funzionamento e alla manutenzione ai sensi dall'art.2 comma 1, lettera G del Decreto 18.5.07 pubblicato in G.U. il 14.06.2007 n.136.
 - b) Copia del libretto dell'attività ai sensi dall'art.2 comma 1, lettera H del Decreto 18.5.07 pubblicato in G.U. il 14.06.2007 n.136.
- 3) Il manuale d'uso e manutenzione e il libretto dell'attività devono essere redatti in lingua italiana e, ove ciò risulti impossibile, essere accompagnati da una traduzione ufficiale in italiano.
- 4) Il procedimento comprende l'acquisizione del parere della Commissione Comunale o Provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo. Quindi l'Amministrazione Comunale, acquisito il parere con esito positivo della Commissione e verificata la sussistenza dei requisiti, assegna un codice identificativo costituito in sequenza da un numero progressivo identificativo dell'attrazione e dall'anno di rilascio.

- 5) Il codice stampato su apposita targa metallica, predisposta e stabilmente fissata in posizione visibile a cura del titolare/gestore dell'attività, riporta i seguenti dati:
 - a) Comune di Sesto Fiorentino.
 - b) Denominazione dell'attrazione.
 - c) Codice identificativo.
- 6) Il numero identificativo è rilasciato dal Comune entro sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta corredata di tutta la documentazione.

Art.20 attribuzione codice identificativo ad attrazioni esistenti.

- 1) Ai fini della prosecuzione dell'esercizio, le attrazioni già esistenti sul territorio nazionale devono ottenere la registrazione e il connesso "codice identificativo" entro due anni dall'entrata in vigore del Decreto 18 maggio 2007 del Ministero dell'Interno (G.U. n.136 del 14.06.07).
- 2) L'istanza di registrazione deve essere corredata da un fascicolo tecnico in lingua italiana costituito da:
 - a) Disegni e/o schemi, corredati di foto, delle strutture principali e dei particolari costruttivi;
 - b) Verbali delle prove e dei controlli effettuati da tecnico abilitato non oltre i sei mesi prima della presentazione del fascicolo afferenti almeno alla idoneità delle strutture portanti, degli apparati meccanici, degli apparati idraulici e degli impianti elettrici/elettronici
 - c) Verbali delle verifiche annuali da parte di tecnico abilitato sulla idoneità delle strutture portanti, degli apparati meccanici, idraulici ed elettrici/elettronici e ogni altro aspetto rilevanti fini della pubblica e privata incolumità.
 - d) Certificato di origine dell'attività o altro atto equipollente, redatto dal richiedente in forma di autocertificazione, con gli estremi della ditta costruttrice, la data di costruzione e del primo collaudo, il periodo di pregresso impiego, l'assenza di incidenti significativi.
 - e) Copia della documentazione contabile di acquisto dell'attività.
- 3) Le risultanze dei verbali di verifica devono essere riportate sul libretto delle attività a cura del titolare dell'attrazione.
- 4) L'istanza può essere presentata dall' esercente/gestore oltre che al Comune sede legale dell'impresa anche a quello in cui è previsto il primo impiego dell'attrazione sul territorio nazionale.
- 5) Il numero identificativo è rilasciato entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza corredata da tutta la documentazione prevista.
- 6) In caso di cessione o distruzione dell'attrazione esistente l'esercente deve comunicare l'avvenuta cessione o distruzione entro trenta giorni al Comune competente.

- 7) A seguito di acquisto di attrazione usata, prima di esercitare l'attività, è fatto obbligo all'esercente di provvedere alla richiesta del codice identificativo ai sensi dell'art.5 comma 1 del Decreto 18 maggio 2007 del Ministero dell'Interno (G.U. n.136 del 14.06.07).
- 8) Per le attrazioni esistenti provenienti da stati membri dell'Unione europea e da stati esteri di cui all'art. 5 comma 2 del Decreto 18 maggio 2007 del Ministero dell'Interno (G.U. n.136 del 14.06.07), sono tenuti a inoltrare istanza di attribuzione di codice identificativo ai sensi all'art.4 del Decreto 18 maggio 2007 del Ministero dell'Interno (G.U. n.136 del 14.06.07) 60 giorni prima della data di inizio dell'esercizio dell'attività su territorio comunale.
- 9) Nel caso di presentazione di istanza carente della documentazione necessaria, la procedura è interrotta fino a consegna di tutta la documentazione mancante.

TITOLO V PARCHI DIVERTIMENTI CON ORGANIZZATORE

Art. 21 definizioni - norme generali

- 1) Si considera parco divertimenti gestito da organizzatore quel complesso di attrazioni dello spettacolo viaggiante insistente su una medesima area per il quale l'organizzatore provvede a redigere un regolamento che disciplina i rapporti interni con e tra gli esercenti partecipanti, i criteri di ammissione all'attività del parco e l'uso dei servizi comuni.
- 2) Possono esercitare l'attività di organizzatore di parco divertimenti, previa richiesta, i soggetti che sono in possesso di autorizzazione comunale all'esercizio dell'attività di spettacolo viaggiante di cui all'art.69 Regio Decreto 18 giugno 1931 n°773 e successive modifiche ed iscritti al registro imprese in qualità di esercenti imprenditori da almeno 10 anni.
- 3) L'autorizzazione all'esercizio dei parchi divertimento viene concessa alle persone fisiche o giuridiche che, oltre ad avere i suddetti requisiti tecnico-professionali, hanno anche una adeguata capacità finanziaria garantita da istituto bancario.
- 4) Non è consentito il rilascio di autorizzazione ad esercente organizzatore, sia su area pubblica che privata, in concomitanza di esercizio di attività di parco divertimenti già programmato dalla Pubblica Amministrazione.
- 5) In caso di richiesta di realizzazione di parco divertimenti in area privata l'organizzatore è tenuto a verificare e a dimostrare con adeguata documentazione l'idoneità dell'area per l'esercizio dell'attività.
- 6) L'esercizio dell'attività è consentito per il periodo massimo di trenta giorni, compreso il montaggio e lo smontaggio delle attrazioni, e deve essere effettuato con

le stesse modalità orarie e con le limitazioni sonore previste per il parco divertimenti organizzato dalla Pubblica Amministrazione.

- 7) Tutte le attrazioni presenti nel parco divertimenti devono essere coperte singolarmente da congrua polizza assicurativa.
- 8) Al parco divertimenti gestito da organizzatore si applicano tutte le disposizioni contenute nel presente regolamento in tema di sosta di caravan e carriaggi, in caso di sosta su area pubblica.

Art. 22 Modalità di presentazione della domanda.

- 1) La domanda in duplice copia deve essere inoltrata dal richiedente nel periodo dal 01 gennaio al 03 marzo di ogni anno solare.
- 2) Nella domanda redatta dal richiedente con le modalità di cui all'art. 5 deve essere dichiarato:
 - a) Il luogo scelto per la realizzazione del parco.
 - b) La categoria del parco (prima, seconda, terza).
 - c) La denominazione di tutte le attrazioni ai sensi dell'art. 4 della legge 18 marzo 1968 n. 337.
 - d) I nominativi, i dati identificativi e la sede legale degli esercenti presenti nel parco divertimenti.
 - e) I dati relativi alle autorizzazioni nella titolarità degli esercenti presenti nel parco divertimenti rilasciata dai comuni di residenza ai sensi dell'art.69 Regio Decreto 18 giugno 1931 n°773 e successive modifiche.
 - f) Numero Rea e data di iscrizione al Registro imprese degli esercenti presenti nel parco divertimenti.
 - g) Codici identificativi delle attrazioni.
 - h) Possesso di adeguata copertura finanziaria per l'esercizio dell'attività di organizzatore garantita da dichiarazione di istituto bancario.
 - i) Impegno a realizzare i servizi essenziali.
- 3) Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione in triplice copia:
 - a) Copia della scheda tecnica di ogni attrazione.
 - b) Copia del libretto attività cioè del registro che contiene tutte le informazioni relative alla storia tecnica e amministrativa della singola attrazione.
 - c) Regolamento del parco che disciplina i rapporti interni con e tra gli esercenti partecipanti, i criteri di ammissione all'attività del parco e l'uso dei servizi comuni.
 - d) Relazione tecnica descrittiva e planimetria dell'area redatte da tecnico abilitato.
 - e) Copia del documento d'identità in corso di validità di ogni esercente.
 - f) Dichiarazione di possesso dei requisiti professionali e di onorabilità redatta da tutti gli esercenti.

- 4) La documentazione cartacea relativa ad ogni esercente e attrazione presente nel parco è da inoltrare in triplice copia.
- 5) L'Amministrazione provvede a comunicare all'interessato l'esito dell'istruttoria e, in caso di accoglimento dell'istanza, a chiedere l'ulteriore documentazione necessaria per l'inoltro della richiesta di parere alla Commissione Provinciale di Vigilanza ed il rilascio dell'autorizzazione.

Art. 23 Obblighi dell'Organizzatore

- 1) L'esercente organizzatore del parco divertimenti:
 - a) E' tenuto ad esercitare e gestire direttamente il parco.
 - b) E' tenuto a redigere un regolamento per il parco che intende realizzare per disciplinare i rapporti interni con e tra gli esercenti partecipanti, i criteri di ammissione all'attività del parco e l'uso dei servizi comuni.
 - c) E' responsabile del regolare funzionamento del parco, del pagamento di tutti gli oneri comprese le cauzioni dovute per ogni singola attrazione, nonché dell'efficienza dei vari servizi. E' fatta comunque salva la responsabilità civile e penale dei singoli partecipanti per i fatti a questi imputabili.
- 2) L'Amministrazione comunale, a seguito di verifica delle dichiarazioni, della documentazione e dell'area oggetto della manifestazione può accogliere la richiesta.
- 3) L'esercente organizzatore ha l'onere di provvedere al versamento di una cauzione pari alla somma delle cauzioni dovute per ogni singola attrazione entro cinque giorni dalla data di comunicazione di accettazione dell'istanza.
- 4) Prima dell'inizio dell'occupazione ha inoltre l'obbligo di provvedere al pagamento di tutti gli oneri dovuti alla Pubblica Amministrazione, comunicare i nominativi degli esercenti, il numero di targa dei caravan e dei carriaggi, in caso di richiesta di area per la sosta, e di provvedere al pagamento degli oneri derivanti dal Sopralluogo effettuato dalla Commissione Provinciale di Vigilanza per i locali di pubblico spettacolo.
- 5) L'esercente organizzatore non può in alcun modo modificare la disposizione o provvedere alla sostituzione delle attrazioni, dopo il rilascio dell'autorizzazione e senza darne comunicazione alla Pubblica Amministrazione.

Art. 24 Norma di rinvio

- 1) Si applicano ai parchi divertimento con organizzatore, in quanto compatibili, le norme di cui agli art. 16 e 17 del presente regolamento.

TITOLO VI CIRCHI

Art. 25 disposizioni generali

- 1) È vietata su tutto il territorio comunale ogni forma di spettacolo che utilizzi animali sia appartenenti a specie domestiche che selvatiche. E' pertanto consentita l'installazione di circhi che non detengono e non fanno uso di animali durante gli spettacoli circensi nell'area all'uopo destinata.
- 2) L'installazione di circhi è consentita nella località individuata dall'allegato **A**, per un totale di due presenze per anno solare anche contemporaneamente con parco divertimenti, piccolo complesso di attrazione o installazione di singola giostra, per un periodo massimo di trenta giorni compreso il montaggio e lo smontaggio delle strutture.
- 3) L'installazione di circhi può essere consentita eccezionalmente anche in altra area pubblica, oppure in area privata per un massimo di una volta per anno solare e per un massimo di trenta giorni consecutivi compreso il montaggio e lo smontaggio, a condizione che siano salvaguardate e rispettate tutte le condizioni di sicurezza e di igiene previste dalla normativa vigente.
- 4) Alla fine dell'occupazione l'area deve essere lasciata libera da rifiuti e/o cose, in caso di mancata pulizia o sgombrò dell'area i costi sostenuti per il servizio di rimozione e pulizia sono imputati al responsabile dell'attività circense titolare dell'autorizzazione.
- 5) Compatibilmente con lo spazio disponibile è ammessa l'installazione dei circhi di:
 - a) prima categoria con posti superiore a 2.000 persone, tendone con l'asse maggiore superiore ai quarantaquattro metri ed addetti non inferiori ad ottanta.
 - b) Seconda categoria con 2.000 posti, tendone con l'asse maggiore superiore ai quarantaquattro metri ed addetti non inferiori a sessanta; circhi con 1.500 posti, tendone con asse maggiore di quarantadue metri ed addetti in numero non inferiore a quaranta; circhi con 1.000 posti, tendone con asse maggiore di quaranta metri ed addetti in numero non inferiore a trenta.
 - c) Terza categoria con 900 posti, tendone con l'asse maggiore superiore ai trentotto metri ed addetti non inferiori a ventiquattro; circhi con 800 posti, tendone con asse maggiore di trentasette metri ed addetti in

numero non inferiore a venti; circhi con 700 posti, tendone con asse maggiore di trentasei metri ed addetti in numero non inferiore a diciotto; circhi con 600 posti, tendone con asse maggiore di trentacinque metri ed addetti in numero non inferiore a quindici.

- d) Quarta categoria con 300 posti, tendone con l'asse maggiore superiore ai ventotto metri ed addetti non inferiori a sei; circhi con 250 posti, tendone con asse maggiore di ventisei metri ed addetti in numero non inferiore a sei; circhi con 200 posti, tendone con asse maggiore di ventiquattro metri, senza prescrizione del numero degli addetti; circhi con 100 posti, tendone con asse maggiore di venti metri ed addetti in numero non inferiore a quindici, senza prescrizione del numero degli addetti.
- 6) Nel caso di circhi appartenenti alla stessa categoria e richiedenti lo stesso periodo di esercizio, l'autorizzazione è rilasciata al circo assente da più tempo. In caso di parità prevale la domanda presentata per prima.
- 7) Non sono rilasciate autorizzazioni ad attività circensi in evidente stato di vetustà.

Art. 26 Presentazione delle domande

- 1) L'istanza in duplice copia in bollo deve essere inoltrata nel periodo dal 01 gennaio al 03 marzo di ogni anno solare e comunque sessanta giorni prima dell'inizio dell'occupazione; entro lo stesso termine la richiesta deve essere integrata da tutta la documentazione anche cartacea necessaria.
- 2) Nella domanda deve essere dichiarato:
- a) Generalità complete del richiedente e codice fiscale.
 - b) Data di iscrizione al registro imprese, n. REA e numero partita iva.
 - c) Denominazione del circo.
 - d) Categoria di appartenenza.
 - e) Numero complessivo degli addetti.
 - f) Misura dell'asse maggiore del tendone.
 - g) Numero massimo di capienza del tendone.
 - h) Numero, misure di ingombro e targhe dei mezzi adibiti ad abitazione.
 - i) Estremi dell'autorizzazione rilasciata dal comune di residenza o sede legale della società.
 - j) Dimensioni delle singole attrezzature che si intende installare.
 - k) La data di inizio e fine dell'occupazione.
 - l) La data di inizio e fine dell'esercizio dell'attività di pubblico spettacolo.
 - m) Dati relativi ai minorenni che prendono parte alla rappresentazione.
- 3) Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione in triplice copia:
- a) Certificazione del collaudo annuale in corso di validità.

- b) Planimetria dell'area con indicate le singole occupazioni e la loro tipologia.
 - c) Relazione tecnica descrittiva.
 - d) Polizza assicurativa.
 - e) Copia del documento di identità in corso di validità.
- 4) Ulteriore documentazione necessaria per la convocazione della Commissione Provinciale di Vigilanza per il parere di fattibilità e per l'esercizio dell'attività sarà richiesta in data successiva.
- 5) Ai circhi si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui agli art. 16 e 17.

Art. 27 Esito dell'istruttoria

- 1) L'Amministrazione provvede a comunicare all'interessato l'esito dell'istruttoria circa l'istanza di autorizzazione. Prima di iniziare le pratiche di richiesta di fattibilità è necessario il versamento di una cauzione il cui importo viene stabilito dall'ufficio competente a garanzia dei danni e della partecipazione.
- 2) Gli atti per il rilascio dell'autorizzazione e della contestuale concessione di area pubblica sono redatti a seguito di parere favorevole di fattibilità e all'eventuale successivo sopralluogo con esito positivo della Commissione Provinciale di Vigilanza in caso di capienza superiore a 200 persone.

Art. 28 Cauzioni

- 1) L'entità del deposito cauzionale per l'installazione del circo è stabilita dall'Ufficio competente tenuto conto della categoria e dalle strutture utilizzate. La cauzione deve essere versata prima che sia attivata la procedura per la richiesta del parere di fattibilità alla Commissione Provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.
- 2) Il deposito cauzionale è restituito soltanto a seguito di effettivo svolgimento degli spettacoli e di esito positivo del sopralluogo effettuato da tecnici incaricati dal Comune.
- 3) La cauzione non viene restituita nei seguenti casi:
 - a) siano riscontrati danni all'area.
 - b) l'attività circense non venga svolta per almeno tre volte nell'arco di una settimana.
- 4) Il deposito cauzionale deve essere versato entro cinque giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di accettazione dell'istanza.
- 5) Il mancato versamento del deposito cauzionale nei tempi previsti comporta l'automatica archiviazione della pratica.

Art. 29 Oneri Comunali

- 1) L'esercente è tenuto:

- a) al pagamento anticipato degli oneri relativi all'occupazione di area pubblica con le modalità previste dalla vigente normativa in materia.
 - b) al pagamento del deposito cauzionale.
 - c) al pagamento degli oneri previsti per il sopralluogo della Commissione Provinciale di Vigilanza.
 - d) Al pagamento del diritto fisso in caso di sosta con caravan e carriaggi.
- 2) L'occupazione di area pubblica effettuata prima del rilascio dell'autorizzazione e del pagamento del canone di occupazione o proratta oltre il termine previsto dall'autorizzazione comporta il pagamento della sanzione accessoria e del canone di occupazione abusiva come previsto dal regolamento vigente in materia di occupazione di area pubblica.

TITOLO VII

ALTRE ATTRAZIONI

Art. 30 Altre attrazioni, teatri viaggianti, spettacoli acrobatici, spettacoli di auto e moto e dei balli a palchetto.

- 1) E' consentita l'installazione delle altre attrazioni dello spettacolo viaggiante di cui all'art.4 della Legge 337/68, teatri viaggianti, spettacoli acrobatici, spettacoli di auto e moto e dei balli a palchetto.
- 2) L'installazione è consentita in qualsiasi area disponibile e idonea allo scopo, anche contemporaneamente ad altre manifestazioni dello spettacolo viaggiante.
- 3) La richiesta di installazione deve essere presentata almeno sessanta giorni prima dell'inizio dell'occupazione richiesta.
- 4) La domanda dovrà essere redatta con le modalità di cui all'art.5.
- 5) Nel caso di più richieste nella stessa località e con spettacoli simili sono adottati i criteri di priorità di cui all'art.6.
- 6) L'installazione delle attrazioni di cui al presente articolo è autorizzata per un periodo massimo di trenta giorni consecutivi, compresi il montaggio e lo smontaggio delle attrazioni e non è prorogabile.

TITOLO VIII

CORRETTO MONTAGGIO - VERIFICHE PERIODICHE

Art. 31 dichiarazione di corretto montaggio delle strutture

- 1) Il corretto montaggio di ciascuna attrazione deve essere attestato con specifica dichiarazione sottoscritta dall'esercente/gestore, purché in possesso dei requisiti di cui all'art 6 comma 3 del Decreto 18 maggio 2007 del

Ministero dell'Interno (G.U. n.136 del 14.06.07), oppure da professionista abilitato.

- 2) Sono pertanto legittimati a firmare la dichiarazione di corretto montaggio gli esercenti/gestori di attrazioni in possesso di attestato di partecipazione con esito positivo ad apposito corso di formazione teorico-pratica. Gli esercenti non abilitati sono tenuti ad incaricare un tecnico abilitato per la redazione delle certificazioni necessarie da produrre al termine dell'installazione dell'attrezzatura.
- 3) La dichiarazione di corretto montaggio riguarda tutti gli aspetti di sicurezza compreso quello relativo ai collegamenti elettrici in tutti i casi di installazioni effettuate in aree o parchi attrezzati ove sia già presente un impianto di terra e l'erogazione dell'energia elettrica avvenga per ogni attrazione da apposito quadro dotato di tutte le protezioni compreso l'interruttore differenziale.
- 4) Qualora l'energia elettrica sia erogata soltanto dal contatore della società erogatrice la dichiarazione di corretto montaggio dell'attrazione deve essere accompagnata da una certificazione di conformità dell'impianto elettrico e di alimentazione dell'attrazione a firma di tecnico abilitato.
- 5) In occasione di parco divertimenti è previsto il collaudo delle strutture e dell'impianto elettrico a cura di tecnico abilitato.

Art. 32 verifiche periodiche

- 1) Ogni attrazione deve essere sottoposta annualmente a verifica da parte di tecnico abilitato sulla idoneità delle strutture portanti, degli apparati meccanici, idraulici/elettronici e in ogni altro aspetto rilevante ai fini della pubblica e privata incolumità.
- 2) Il risultato della verifica annuale effettuata a cura di tecnico abilitato deve essere riportato a cura dall'esercente/gestore nel libretto delle attività relativo a ciascuna attrazione.
- 3) Il libretto dell'attività deve essere a disposizione degli organi di controllo locali.

TITOLO IX SOSTA CARAVAN E CARRIAGGI

Art. 33 sosta carovane e carriaggi

- 1) Sul territorio comunale è consentita la sosta di caravan e carriaggi esclusivamente nell'area indicata nell'allegato **A** ed a coloro che esercitano l'attività di spettacolo viaggiante sul territorio, per il periodo di esercizio dell'attività medesima e per un massimo di due carovane e di due carriaggi per ciascun operatore.

- 2) In casi di documentata necessità e qualora vi sia la disponibilità dell'area può essere consentito di anticipare l'ingresso con i caravan e i carriaggi sette giorni prima dell'inizio dell'attività e prolungare la sosta per sette giorni successivi alla fine di esercizio dell'attività.
- 3) L'autorizzazione per la sosta delle carovane e dei carriaggi è rilasciata su richiesta dell'interessato dal Dirigente del Settore Sviluppo Economico previo pagamento di un diritto fisso di € 10,00 per ogni caravan e carriaggio. L'ammontare del diritto fisso può essere aggiornato annualmente con deliberazione della Giunta Comunale.
- 4) La richiesta deve contenere l'indicazione della targa, le misure di ingombro del mezzo o del caravan.
- 5) Agli esercenti residenti nel Comune di Sesto Fiorentino titolari di alloggio popolare non sono rilasciate autorizzazioni alla sosta di caravan, anche se svolgono attività sul territorio, ma esclusivamente di 1 carriaggio in caso di disponibilità di spazio.
- 6) Gli esercenti residenti nei comuni confinanti e titolari di alloggio in tali Comuni sono autorizzati alla sosta di un solo caravan e di un solo carriaggio anche se svolgono l'attività sul Comune di Sesto Fiorentino.
- 7) Prima dell'accesso all'area di sosta gli esercenti sono tenuti a comunicare i soggetti che stazioneranno stabilmente nei caravan autorizzati.
- 8) Qualora non vi sia spazio sufficiente per la sosta di tutti i caravan ed i carriaggi richiesti il Dirigente del Settore Sviluppo Economico procederà al rilascio delle autorizzazioni garantendo la sosta ad almeno un caravan ed un carriaggio per ciascun esercente avente diritto in occasione di parco divertimenti organizzato dal Comune.
- 9) In caso di realizzazione di parco divertimenti con organizzatore, l'Amministrazione non è tenuta a garantire lo spazio per la sosta di caravan e carriaggi. L'obbligo di reperire un'area idonea alla sosta è di competenza dell'organizzatore.
- 10) Ogni esercente deve garantire la massima pulizia e decoro dell'area adibita a sosta e porre in essere tutte le misure comportamentali per salvaguardare la propria ed altrui sicurezza, incolumità ed igiene.
- 11) Saranno immediatamente allontanati, tramite sgombero coatto, tutti i mezzi in sosta sul territorio cittadino sprovvisti di autorizzazione alla sosta o scaduti da più di sette giorni e tutti i soggetti il cui nominativo non sia stato comunicato alle autorità competenti.
- 12) In caso di recidiva è preclusa, oltre che la sosta sul territorio comunale, anche l'eventuale occupazione in occasione di parchi divertimento, singole attrazioni o piccolo complesso per un minimo di anni uno in caso di prima infrazione ed un massimo di anni tre in caso di recidiva.
- 13) In alcun caso sono rilasciate concessioni alla sosta ad esercenti che non esercitano l'attività sul territorio del

Comune di Sesto Fiorentino. La sosta è altresì vietata in presenza di installazione delle attrezzature di circhi.

TITOLO X SANZIONI

Art. 34 Sanzioni

- 1) Le sanzioni del presente articolo si applicano a tutte le attività dello spettacolo viaggiante, comprese le attività circensi previste dalla legge 18.3.1968 n.337;
- 2) Fermo restando l'applicazione delle sanzioni previste dal Testo unico delle Leggi di Pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18.6.1931 n.773 e successive modificazioni, dalle norme regolamentari e dalle leggi in vigore, sono sanzionate le seguenti violazioni:
 - a) *Rinuncia alla partecipazione oltre i termini stabiliti dal presente Regolamento al parco divertimenti o a piccolo complesso di attrazioni:*
 - **Sanzione Pecuniaria:** € 50.00 con perdita della cauzione.
 - **Sanzione Amministrativa:** perdita di tutta l'anzianità acquisita.
 - **Sanzione Interdittiva:** sospensione dell'attività per l'anno successivo.
 - b) *Mancato rispetto dei tempi di Montaggio e/o smontaggio delle attrezzature previsti:*
 - **Sanzione Pecuniaria:** di € 200,00 con perdita della cauzione e pagamento degli oneri e della sanzione prevista per occupazione abusiva.
 - **Sanzione Amministrativa:** perdita di tutta l'anzianità in caso di recidiva.
 - **Sanzione Interdittiva:** sospensione dell'attività per l'anno successivo, per tre anni in caso di recidiva.
 - c) *Occupazione di area pubblica per un periodo superiore a quanto autorizzato:*
 - **Sanzione Pecuniaria:** di € 200,00 con perdita della cauzione e pagamento degli oneri e della sanzione prevista per occupazione abusiva.
 - **Sanzione Amministrativa:** nessuna.
 - **Sanzione Interdittiva:** sospensione dell'attività per l'anno successivo, tre anni in caso di recidiva.
 - d) *Mancato rispetto degli orari di esercizio dell'attività come previsti dal presente regolamento:*
 - **Sanzione Pecuniaria:** di € 200,00 con perdita della cauzione.
 - **Sanzione Amministrativa:** perdita dell'anzianità acquisita.
 - **Sanzione Interdittiva:** sospensione dell'attività per l'anno successivo, tre anni in caso di recidiva.
 - e) *Mancato rispetto dei limiti per le emissioni sonore:*
 - **Sanzione Pecuniaria:** di € 200,00 con perdita della cauzione.

- **Sanzione Amministrativa:** perdita dell'anzianità acquisita in caso di recidiva.
 - **Sanzione Interdittiva:** sospensione dell'attività per l'anno successivo, tre anni in caso di recidiva.
- f) *Sub-concessione dell'attrazione e dello spazio assegnato in assenza di regolare atto legale e di richiesta di subentro debitamente documentata inoltrata nei tempi previsti all'Amministrazione Comunale:*
- **Sanzione Pecuniaria:** di € 400,00 con perdita della cauzione.
 - **Sanzione Amministrativa:** perdita dell'anzianità acquisita.
 - **Sanzione Interdittiva:** sospensione dell'attività per tre anni consecutivi.
- g) *La mancata esibizione del libretto dell'attività agli organi di controllo:*
- **Sanzione Pecuniaria:** di € 200,00.
 - **Sanzione Amministrativa:** assente.
 - **Sanzione Interdittiva:** assente.
- h) *Mancato possesso del libretto dell'attività a seguito di accertamenti da parte degli organi di controllo:*
- **Sanzione Pecuniaria:** di € 200,00.
 - **Sanzione Amministrativa:** perdita dell'anzianità.
 - **Sanzione Interdittiva:** immediata sospensione dell'attività fino a totale regolarizzazione.
- i) *La mancata esibizione dell'autorizzazione-concessione agli organi di controllo:*
- **Sanzione Pecuniaria:** di € 200,00.
 - **Sanzione Amministrativa:** assente.
 - **Sanzione Interdittiva:** assente.
- j) *La mancata esposizione in luogo ben visibile sull'attrazione, sui Caravan e sui carriaggi del cartello identificativo rilasciato dal Comune in occasione di occupazione di area pubblica:*
- **Sanzione Pecuniaria:** di € 200,00.
 - **Sanzione Amministrativa:** assente.
 - **Sanzione Interdittiva:** assente.
- k) *La mancata presentazione della documentazione (in triplice copia in caso di parco divertimenti e circo) e del versamento della cauzione entro la data del 3 marzo di ogni anno solare da parte dei frequentatori abituali:*
- **Sanzione Pecuniaria:** assente.
 - **Sanzione Amministrativa:** assente.
 - **Sanzione Interdittiva:** due anni consecutivi, a partire dall'anno in corso.
- l) *La sosta senza autorizzazione o con autorizzazione scaduta da oltre sette giorni e la presenza nell'area di sosta di persone non preventivamente comunicate:*
- **Sanzione Pecuniaria:** assente.
 - **Sanzione Amministrativa:** assente.

- **Sanzione Interdittiva:** sospensione dell'attività per un anno elevabile a tre in caso di recidiva.
- m) *Installazione di attrazione difforme rispetto alla postazione individuata in planimetria:*
 - **Sanzione Pecuniaria:** € 200,00.
 - **Sanzione Amministrativa:** smontaggio dell'attrazione e rimontaggio nel posto assegnato.
 - **Sanzione Interdittiva:** sospensione dell'attività per un anno, elevabile a tre in caso di recidiva.
- n) *Installazione di attrazione con misure di ingombro superiori a quelle consentite:*
 - **Sanzione Pecuniaria:** € 200,00.
 - **Sanzione Amministrativa:** smontaggio dell'attrazione.
 - **Sanzione Interdittiva:** sospensione immediata dell'attività ed interdizione all'esercizio per l'anno successivo elevabile a tre in caso di recidiva.
- o) *Occupazione con un numero di caravan e carriaggi superiore a quello consentito:*
 - **Sanzione Pecuniaria:** € 200,00.
 - **Sanzione Amministrativa:** nessuna.
 - **Sanzione Interdittiva:** sospensione dell'attività da un minimo di uno ad un massimo di tre anni in caso di recidiva.
- p) *Occupazione con caravan e carriaggi di cui non è stata data comunicazione delle targhe all'amministrazione:*
 - **Sanzione Pecuniaria:** € 200,00.
 - **Sanzione Amministrativa:** nessuna.
 - **Sanzione Interdittiva:** sospensione dell'attività da un minimo di uno ad un massimo di tre anni in caso di recidiva.
- q) *Presenza di persone nell'area di sosta di cui non è stata inviata comunicazione del nominativo all'amministrazione:*
 - **Sanzione Pecuniaria:** € 100,00.
 - **Sanzione Amministrativa:** nessuna.
 - **Sanzione Interdittiva:** sospensione dell'attività per un anno elevabile a tre in caso di recidiva.

Art. 34 sospensioni e revoche

- 1) L'Amministrazione comunale può in ogni momento sospendere temporaneamente o revocare, per motivi di pubblico interesse, l'autorizzazione all'esercizio di alcune o di tutte le manifestazioni dello spettacolo viaggiante autorizzate ai sensi del presente regolamento nel caso in cui ne ravvisi la necessità, senza che l'interessato possa avanzare pretese di risarcimento o indennizzo a qualsiasi titolo.
- 2) L'Amministrazione può in qualsiasi momento sospendere o revocare la concessione per l'inosservanza dei regolamenti comunali, delle prescrizioni di carattere igienico - sanitario impartite dall'Autorità competente o di tutte le

altre prescrizioni che l'Amministrazione Comunale avrà ritenuto opportuno impartire.

TITOLO XI
Esercizio di attività di pubblico intrattenimento
permanente al chiuso su area privata

Art. 36 esercizio dell'attività dello spettacolo viaggiante in locali al chiuso

- 1) L'esercizio delle attività di pubblico intrattenimento con attrazioni di cui all'art. 4 della legge 337/1968 in locali al chiuso o in tensostruttura è subordinato al rispetto:
 - della normativa relativa ai locali di pubblico intrattenimento per quanto riguarda le caratteristiche del locale (D.M. 19.8.1996)
 - della normativa relativa allo spettacolo viaggiante per quanto riguarda i requisiti soggettivi dell' esercente ed i requisiti tecnici delle attrazioni.
- 2) Ai fini urbanistici e di destinazione d'uso del locale, la presente attività fa parte delle "attività produttive a carattere diffuso" assimilabile alla tipologia di cui all'art. 71, lettera k), del vigente Regolamento urbanistico e viene denominata "attività di erogazione di servizi volti al benessere personale di tipo ricreativo".
- 3) Ai locali con superficie complessiva dell'area di esercizio superiore a mq. 250,00, ai soli fini della dotazione dei parcheggi, si applica la normativa relativa alle medie strutture di vendita.
- 4) Per quanto riguarda l'orario di esercizio dell'attività si applicano le disposizioni contenute nell'ordinanza sugli orari di esercizio delle attività economiche per questa specifica tipologia. Per i locali sottostanti, sovrastanti o adiacenti civili abitazioni l'orario di esercizio è consentito dalle ore 10,00 alle ore 21,30. Orari diversi possono essere disposti con ordinanza sindacale per periodi particolari, ovvero in relazione alle caratteristiche del locale.
- 5) Ai soli fini della tutela dell'incolumità delle persone, dell'igienicità dei locali e del rispetto della quiete pubblica, l'Amministrazione Comunale può disporre ulteriori cautele quali: limitazioni di orari o periodi di esercizio, adozione di particolari accorgimenti per il contenimento dei rumori e delle vibrazioni, limiti numerici o di età per l'accesso ai locali, altre prescrizioni sulla base di norme vigenti.

TITOLO XII
Norme finali

Art. 37 norme finali

- 1) Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento valgono le norme europee, statali e regionali relative agli spettacoli viaggianti e quelle contenute in altri regolamenti comunali, per quanto applicabili.
- 2) Il presente Regolamento sostituisce quello approvato con Deliberazione C.C. n. 25 del 11.4.1997 e tutte le precedenti norme comunali in materia.
- 3) Il presente Regolamento si intenderà modificato per effetto di normative sopravvenute in materia, purché immediatamente applicabili.
- 4) Il presente Regolamento viene approvato con deliberazione del Consiglio Comunale ed entra in vigore decorsi quindici giorni dalla pubblicazione di quest'ultima all'Albo Pretorio del Comune.